



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2020 (punto N 23)

Delibera N 420 del 30-03-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Mauro MACCARI

Estensore CARLA RIZZUTI

Oggetto

Misure urgenti per gestione Sars-Cov-2. Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;

Vista in particolare la previsione del DM 11/12/2009 in base alla quale i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione in difformità dalle informazioni presenti negli elenchi degli assistiti esenti di cui all'art. 1 comma 3 del decreto medesimo, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione valida per l'anno solare in corso e fino al 31 marzo dell'anno successivo;

Evidenziato che i citati elenchi ministeriali degli assistiti esenti, di cui al DM 11/12/2009, sono aggiornati entro il primo aprile di ogni anno mediante le funzionalità del Sistema TS; Richiamate le DGR 722/2011 e 753/2012 con le quali sono state approvate misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie alternative a quelle previste dall'art. 1 comma 796, della L. 296/2006, lettera p), primo periodo;

Dato atto che le suddette delibere hanno introdotto, in luogo della quota fissa prevista dalla norma nazionale, un sistema ancorato alle condizioni economiche del paziente, secondo fasce economiche differenziate, e che per la misurazione di tali fasce è stata prevista la possibilità di ricorrere alternativamente allo strumento del reddito familiare, certificato e soggetto a verifica, o a quello della situazione economica equivalente (ISEE);

Considerato che in applicazione alla Legge 537/1993, art. 8 comma 16, e s.m.i. le condizioni che danno diritto all'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

- E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione.
- E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
- E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
- E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31

Richiamata la DGR 1066/2013 "Determinazioni in merito ai termini di validità degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito (D.M. 11/12/2009)" che ha stabilito che gli attestati rilasciati, a fronte dell'autocertificazione, a cittadini ultra sessantacinquenni con esenzione E01, E03, E04 conservino la propria validità fintanto che permangono le condizioni di status e reddito ivi attestate e che i cittadini possano avvalersene sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di assistenza le eventuali variazioni;

Precisato che saranno effettuate, come ogni anno, in applicazione della DGR 1066/2013 le proroghe che il 1° aprile vengono inviate in automatico per le autocertificazioni E01, E03, E04 in scadenza il 31 marzo per gli assistiti con più di 65 anni. Tali autocertificazioni avranno validità

illimitata sempre che non siano intervenute modifiche della situazione reddituale con conseguente decadenza del diritto all'esenzione;

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;

Richiamata l'Ordinanza del PGRT n 8 del 6 marzo 2020 che ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell'esenzione dovuto alla situazione emergenziale COVID-19, di introdurre le proroghe fino al 30 giugno 2020 per le autocertificazioni in scadenza il 31/03/2020 per le seguenti casistiche:

- 1.autocertificazione esenzione E02 sia per il titolare che per i beneficiari
- 2.autocertificazione esenzione E01 per i minori di 6 anni fino all'eventuale compimento dei 6 anni
- 3.autocertificazioni esenzioni E04 per utenti con età inferiore a 65 anni sia per il titolare che beneficiari
- 4.autocertificazione fascia di reddito ERA, ERB, ERC

e per gli attestati ISEE presentati nell'anno 2019

Precisato, pertanto, che gli assistiti potranno avvalersi della validità degli autocertificazioni di esenzione relativi alle condizioni E01, E02, E03 e E04, alle fasce ERA ERB e ERC e agli attestati ISEE sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare alle ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica, le eventuali variazioni;

Precisato che resta valida la possibilità per i cittadini che riscontrino le condizioni di avere diritto di poter autocertificare l'esenzione presso l'ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica;

Precisato inoltre che resta valida la possibilità per i cittadini che nel periodo di proroga raggiungano il 65esimo anno di età e che nell'anno precedente usufruivano di autocertificazione di fascia ERA, di autocertificare l'esenzione E01 sia attraverso modalità telematica che attraverso invio di apposito modulo cartaceo reso disponibile dall'azienda sanitaria di assistenza;

Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire che le autocertificazioni in scadenza il 31/03/2020 per le seguenti casistiche:

- a) autocertificazione esenzione E02 sia per il titolare che per i beneficiari
- b) autocertificazione esenzione E01 per i minori di 6 anni fino all'eventuale compimento dei 6 anni
- c) autocertificazioni esenzioni E04 per utenti con età inferiore a 65 anni sia per il titolare che i beneficiari
- d) autocertificazione fascia di reddito ERA, ERB, ERC

al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell'esenzione dovute alla situazione emergenziale COVID-19, conservino la propria validità sino al **30 Giugno 2020** e, comunque, non oltre il permanere della sussistenza delle condizioni di status e reddito autocertificate;

2. di prorogare fino al 30 giugno 2020 gli attestati ISEE presentati nell'anno 2019;

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta nessun onere per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
MAURO MACCARI

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI